



**TRIBUNALE DI ROMA**  
SEZIONE LAVORO 4<sup>^</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato  
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 31693 2015 RG

FRA

██████████ domiciliata elettivamente VIA G. FERRARI 11 C/O AVV. MARCO  
VIGLIETTA 00195 ROMA con l'Avv. MAGNANI GIANLUCA che la rappresenta e difende  
in virtù di procura alle liti;

E

MIUR

contumace

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

██████████ ha convenuto, con ricorso depositato in data 22.9.2016, il  
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ambito territoriale per  
la Provincia di Roma, e l'Istituto di Istruzione Superiore “Via Nazaret  
150” di Roma, per ottenere, previa se del caso, disapplicazione del decreto  
dirigenziale URS Lazio prot. 28054 del 17.10.2014 di annullamento della  
seconda posizione economica, la condanna delle amministrazioni  
all'immediata reintegrazione *ex tunc* nella seconda posizione economica  
ex art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, a tutto gli effetti di  
legge sia economici che normativi e, per l'effetto, la condanna in solido o  
pro quota, alla refusione delle somme illegittimamente trattenute sullo  
stipendio a decorrere dal novembre 2014, pari ad euro 281,01 mensili, e  
così totali euro 3.372,12 alla data del deposito del ricorso, nonché al  
pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma pari o comunque  
commisurata agli emolumenti previsti a remunerazione della seconda



posizione economica; in via subordinata ha chiesto che la citata esclusione fosse limitata al solo anno scolastico di riferimento.

Ha esposto di prestare servizio presso la scuola pubblica statale Istituto Superiore di istruzione "Via Nazarett 150" di Roma, quale assistente amministrativo, area B personale ATA, istituto che risultava associato a quello tecnico "A. Einstein" dove aveva prestato servizio dal 1.9.1996 al 31.8.104; di aver ottenuto la posizione economica ex art. 7 CCNL comparto scuola dal 1.0.2006 e la c.d. seconda posizione economica con provvedimento del 7.12.2010 prot. 20647, a decorrere dal 1.9.2009.

Ha precisato che a ciascuna delle posizioni economiche corrispondeva corrispondevano compiti ulteriori e complessi, e non erano cumulabili tra loro, avevano carattere stipendiale e pensionabile e lamentato di essersi vista annullare la seconda posizione economica in ragione del fatto di non aver accettato un incarico annuale su posto di DGSA vacante in organico di fatto nell'a.s. 2011/2012, a decorrere dal settembre 2011, con azione di recupero coattivo, con la conseguenza che a decorrere dal novembre 2014, si era vista decurtare lo stipendio mensile di una trattenuta pari ad euro 281,01 sino a concorrenza del presunto indebito.

Ha quindi argomentato diffusamente in diritto e concluso come più sopra precisato.

Nessuna delle parti convenute si è costituita, risultando il ricorso peraltro notificato ritualmente alla Amministrazione dell'Istruzione Università e ricerca, presso l'Avvocatura dello Stato.

Alla odierna udienza, il processo è stato quindi deciso, a seguito di concessione di termine per note.

Il ricorso è fondato.

Unico legittimato passivo è il MIUR titolare del rapporto sostanziale obbligatorio controverso, rappresentando invece gli altri uffici mere articolazioni dell'amministrazione indicata, e della quale va dichiarata la contumacia.

Quanto al merito del resto la parte ricorrente ha da ultimo depositato precedente del medesimo ufficio che ha affermato la fondatezza del diritto anche in questa sede azionato, alla stregua delle seguenti motivazioni.

*"... osserva il Giudice che nel caso di specie viene in rilievo la seguente disciplina di fonte collettiva:*

*art. 50 del CCNL 2006/2009, in forza del quale il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C, allegata al CCNL, può usufruire di una delle posizioni economiche (I e II) finalizzate alla valorizzazione professionale; art. 4 dell'Accordo nazionale del 12.3.2009, in forza del quale il personale titolare della II posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa e il relativo beneficio economico è corrisposto al superamento di*



*specifico corso; è tuttavia preclusa l'attribuzione a tale categoria di incarichi specifici che comportino ulteriori aumenti di retribuzione;*

*art. 11 del medesimo accordo, in forza del quale nei periodi di sostituzione del DSGA l'assistente amministrativo che usufruisce del part-time è tenuto ad una prestazione a tempo pieno;*

*l'art. 59 ccnl 2007 in combinato disposto con Tari. 11 del predetto accordo, in forza del quale il personale titolare della II posizione economica può accettare incarichi a tempo determinato di durata non inferiore all'anno, con applicazione della relativa disciplina prevista dal cenì e con conservazione della titolarità della sede;*

*l'art. 69 del ccnl 1994/97 in combinato disposto con l'art. 146 punto 7 del cenì vigente, in forza del quale all'assistente amministrativo, che sostituisce il DSGA per un periodo superiore a quindici giorni in caso di assenza o impedimento, è attribuita un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento;*

*l'art. 56 ccnl 2006/2009, in forza del quale in casi di assenza del DSGA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato viene conferito sulla base delle graduatorie permanenti;*

*art. 14 Contratto nazionale integrativo per l'anno scolastico 2014/2015, in forza del quale i posti del profilo professionale di DSGA, non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi beneficiari della II posizione economica ovvero, in caso di loro mancanza o di loro indisponibilità, da quelli della I posizione, da altri assistenti amministrativi ovvero con la reggenza;*

*l'art. 11 del Contratto integrativo regionale per il Lazio, che, nel dettare criteri e modalità per la sostituzione del DSGA su posti disponibili e/o vacanti e affidamento della reggenza per le scuole sottodimensionate nelle province dove non si registra esubero, ribadisce che il ricorso al personale ATA deve avvenire solo ove sia stato inutile l'esperimento della procedura posta dall'art. 14 sopra citato.*

*L'interpretazione delle norme elencate, operata alla stregua dei noti canoni esegetici predisposti dall'ordinamento, consente di affermare che l'attribuzione della II posizione economica al lavoratore di livello B riscontra una valorizzazione della sua professionalità oggettivamente accertata, che determina, in via sinailagmatica, lo sviluppo orizzontale della sua iniziale posizione economica.*

*Tale maggiore professionalità consente all'amministrazione datrice di lavoro, in linea di principio, di utilizzare il lavoratore non solo nelle mansioni intranee al profilo B, ma anche in altre e più complesse mansioni, tra cui la sostituzione del DSGA, che è inquadrato nella superiore area D.*



*In concreto, poi, tale utilizzazione può avvenire o per far fronte a contingenti assenze del dirigente amministrativo oppure per colmare vacanze in organico, di fatto ovvero di diritto, della relativa figura.*

*Nel primo caso l'incarico ha carattere di normalità, dato che è volto a fronteggiare momentanee assenze del dirigente (malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), così assicurando rapidamente la continuità dell'esercizio della funzione, viepiù tenuto conto dell'interesse pubblico cui essa è strumentale; nel secondo caso, invece, l'incarico ha carattere di peculiarità, in quanto volto a gestire l'anomala situazione di vacanza del posto del dirigente per l'intero anno scolastico ovvero di scopertura di quel posto nell'organico di diritto, in attesa di dirigenti da nominare.*

*Da quanto appena osservato s'inferisce quindi che nel primo caso la sostituzione ha rilievo soltanto con riguardo all'attività dell'istituto scolastico di riferimento, mentre nel secondo impinge al più ampio fenomeno della copertura dell'organico dell'ente e del reclutamento del personale del comparto.*

*In tale contesto si spiega allora in modo agevole l'evenienza che i contraenti collettivi abbiano previsto una specifica modalità e particolari criteri soltanto per la copertura dei posti di DSGA vacanti nell'organico di fatto ovvero di diritto, attribuendo in modo chiaro al lavoratore dell'area li di li posizione economica la scelta, ad effetti negoziali, di accedere o meno alla proposta della amministrazione di coprire detta vacanza.*

*Infatti, se è vero che in entrambe le ipotesi in esame c'è, in astratto, svolgimento di mansioni più qualificate, è altrettanto vero che solo nella prima la sostituzione del titolare della posizione funzionale superiore, essendo soltanto vicaria, è espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto ed è compresa tra i compiti esigibili rispetto alla qualifica di appartenenza del titolare della posizione inferiore; nella seconda ipotesi, invece, c'è una modifica dell'oggetto del contratto sotto il profilo della qualità e quantità della prestazione lavorativa dovuta (v. sopra riferimento al part-time), da gestire inevitabilmente ai sensi dell'art. 1321 cc, con conseguente insindacabilità del diniego opposto dal lavoratore alla relativa proposta dell'amministrazione e sua irrilevanza ad effetti negoziali.*

*Da tale postulato deriva quindi l'inevitabile corollario che, nel bilanciamento degli artt. 36 e 97 Cost., l'ipotesi di sostituzione temporanea non dà diritto a modificazioni del trattamento economico (salva com'è ovvio migliore previsione collettiva), mentre l'ipotesi di sostituzione su vacanza del posto dà diritto al maggior compenso corrispettivo, adeguato al diverso oggetto della prestazione.*

*Specularmente, allora, deve dirsi che la mancata accettazione da parte dell'assistente amministrativo di 11 posizione dell'incarico di sostituzione*



*del DSGA su vacanza di fatto o diritto non incide sulla misura della retribuzione che gli spettante per contratto in ragione della già raggiunta progressione economica orizzontale.* ”.

A tale approdo, che si condivide integralmente, ben può ricorrersi anche nella presente decisione nei confronti della odierna ricorrente, atteso peraltro che, al rifiuto di coprire il posto di DSGA , non può conseguire un danno relativamene alla posizione economica già raggiunta, con la perdita del relativo trattamento retributivo.

Di conseguenza, disapplicati gli atti amministrativi lesivi della posizione di vantaggio della ricorrente, va dichiarato il diritto della [REDACTED] di percepire la retribuzione in misura corrispondente alla II posizione economica della categoria B anche dopo il novembre 2014, con condanna dell'amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive maturate a tal titolo, considerato l'importo mensile di € 138,45 per 13 mensilità nonché alla restituzione di quanto trattenuto (euro 281,01 mensili dal novembre 2014 e quindi 3.372,12 totali alla data del deposito del ricorso), con gli interessi legali come per legge dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

*P.Q.M.*

*Dichiara il diritto della [REDACTED] a percepire la retribuzione per la II posizione economica area B del CCNL e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al riconoscimento del relativo trattamento nonché alla restituzione di quanto trattenuto dal settembre 2014, con interessi al saldo; condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.235,00 da distrarre in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.*

*Così deciso in Roma, in data 23.9.2016*

*Il Giudice*

